

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (DISFARM; http://www.disfarm.unimi.it/ecm/home) (Department of Pharmaceutical Sciences) istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278459 in data 27/04/2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

- 1. Il DISFARM persegue finalità di insegnamento e di ricerca e ne garantisce una costante connessione avvalendosi del contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti.
- 2. Il DISFARM promuove, coordina e applica le proprie competenze, specifiche e complementari, allo studio di molecole biologicamente attive e allo sviluppo di farmaci e di medicinali o altri prodotti per la salute (integratori alimentari, alimenti speciali, prodotti dietetici, prodotti erboristici, cosmetici, biocidi e dispositivi medici). Si tratta di competenze che ricadono, secondo il modello elaborato dal CUN nel riordino dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD), nell'ambito delle seguenti Aree:
 - a) Area 03 -Scienze Chimiche e, in particolare, dei seguenti Macro-SSD:
 Macrosettore 03/B INORGANICO TECNOLOGICO,
 Macrosettore 03/C ORGANICO, INDUSTRIALE,
 Macrosettore 03/D FARMACEUTICO, TECNOLOGICO, ALIMENTARE
 - b) Area 05 Scienze Biologiche (Macrosettore 05/A BIOLOGIA VEGETALE).

In questi ambiti, il DISFARM si ripropone di contribuire all'ampliamento delle conoscenze nel campo della ricerca fondamentale e di base, ma anche di tipo applicativo e funzionale all'innovazione e al trasferimento tecnologico. Tra i suoi obiettivi primari ha il coordinamento delle attività di ricerca avviate dai componenti il suo organico e dai rispettivi gruppi di ricerca, nonché la promozione di nuove iniziative, anche di tipo interdisciplinare, finalizzate al miglioramento dell'efficacia del rapporto ricerca/innovazione/sviluppo. Intende inoltre promuovere cooperazioni nazionali ed internazionali con enti di ricerca e con aziende private che operino in ambito chimico, chimico-industriale, chimico-farmaceutico, chimico-tossicologico, farmaco-tecnologico, nutraceutico-alimentare, erboristico, cosmetico, biotecnologico, biochimico, farmacologico e clinico.

3. Il DISFARM promuove, organizza, coordina e svolge le attività formative necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti nei successivi art. 4, 5 e 6. Assolve ai compiti di insegnamento e formazione che gli sono propri anche con lo sviluppo di apposite attività di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilità internazionale, l'insegnamento a distanza.

Assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati al termine dei corsi di studio seguiti.

Promuove e svolge, anche mediante apposite forme organizzative, attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le sue finalità e di conseguente livello, nonché attività funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua.



- 4. Il DISFARM ha la propria sede amministrativa in via Mangiagalli n. 25, 20133 Milano; altre sedi sono dislocate in via G. Colombo n. 71, in via Venezian n. 21 e in Via Golgi 19. Il DISFARM si articola, ai soli fini dell'organizzazione interna, in Sezioni come specificato al successivo art. 9:
 - sezione di Chimica Farmaceutica
 - sezione di Chimica Generale e Organica
- sezione di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche.

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

Gli ambiti scientifici di interesse del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sono incentrati su temi caratterizzanti i SSD (CHIM03, CHIM06, CHIM09, CHIM10, CHIM11 e BIO15) a cui afferiscono i suoi componenti:

- progettazione e sintesi di farmaci o molecole di interesse biologico;
- sviluppo di metodologie di sintesi (strategie per l'ottenimento di molecole chirali con elevata purezza enantiomerica, trasformazioni microbiche, catalisi e biocatalisi, reazioni metallo-assistite, reazioni domino o multicomponenti) e caratterizzazione chimico-fisica di prodotti ad attività biologica;
- isolamento, estrazione e caratterizzazione strutturale di sostanze organiche di origine vegetale;
- studio di piante officinali e principi attivi derivati;
- studio delle caratteristiche fisiche, termodinamiche e strutturali (relazione struttura-attività) di molecole di interesse farmaceutico;
- studi computazionali applicati a tematiche di interesse chimico e chimico-farmaceutico;
- caratterizzazione spettroscopica e strutturale di biosistemi;
- chimica e biotecnologie delle fermentazioni;
- progettazione, preparazione e controllo di forme farmaceutiche convenzionali e a rilascio modificato contenenti principi attivi di origine naturale, sintetica e biotecnologica, commercializzati come medicinali, dispositivi medici, prodotti cosmetici o integratori alimentari;
- normativa e aspetti regolatori inerenti la produzione, la distribuzione intermedia ed il commercio di medicinali, dispositivi medici, prodotti cosmetici e integratori alimentari, e dei risvolti di tipo socio-economico, sia nazionali che comunitari; aspetti professionali dell'attività di farmacista svolta a livello pubblico e privato;
- alimenti e prodotti dietetici (nutraceutici): identificazione, caratterizzazione strutturale e modifiche indotte da processi di preparazione/conservazione, studio del destino metabolico e del meccanismo di azione, valutazione delle potenziali ricadute tossicologiche conseguenti ad alterazione di composti bioattivi;
- analisi farmaceutica e biofarmaceutica: analisi cristallografica; controllo della purezza chimica ed enantiomerica; determinazione quali-quantitativa di attivi in matrici complesse (forme farmaceutiche e fluidi biologici); metodologie bioanalitiche per la valutazione dell'attività biologica; valutazione della stabilità chimica o metabolica in vitro e del profilo farmacocinetico o metabolico in vivo; valutazione di biomarkers diagnostici e prognostici nei fluidi biologici; proteomica;
- chimica tossicologica chimica tossicologica forense, analisi chimico-tossicologica su materiale biologico (anche di origine cadaverica) e non biologico, con particolare rilievo al riscontro delle sostanze stupefacenti ai sensi di Legge.

I docenti del dipartimento si sono resi promotori della costituzione di due Spin-Off, tuttora attivi.

- 1) Pharmafilm S.r.l. Settore: Dispositivi medici Anno costituzione: 2003
- 2) HPF Nutraceutics S.r.l. Settore: tecnologie alimentari. Anno di costituzione: 2007

Il Disfarm partecipa ai seguenti Centri/Consorzi:

- a) Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero- e Carbociclici (https://users.unimi.it/cirp/) che promuove e coordina ricerche nel campo della chimica organica e farmaceutica, offrendo visibilità ai prodotti della ricerca universitaria italiana e, stimolando la divulgazione scientifica e la formazione professionale nei settori di riferimento, favorisce la collaborazione delle università con Enti pubblici e con l'industria chimica e farmaceutica;
- b) Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria Italian Malaria Network (IMN) che ha finalità di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della malariologia sperimentale e clinica. Le attivita' di ricerca svolte

riguardano aspetti biologici, ecologici, genetici e molecolari di rilevanza per il controllo del vettore e attivita' nel settore della progettazione e sviluppo di farmaci antimalarici innovativi.

c) Centro di Ricerca Coordinato intra-Ateneo "Materiali Polimerici" che ha la finalità di costituire una rete di competenze interdisciplinari con massa critica di conoscenze, strumentazioni e docenti sufficiente per valorizzare le competenze dell'Ateneo.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

- 1. Il Dipartimento è coinvolto, con il ruolo di Referente associato nell'ambito di 6 collegi didattici interdipartimentali, nelle attività didattiche e formative relative ai seguenti corsi di studio:
- Corso di laurea magistrale in Farmacia a ciclo unico (Classe LM-13);
- Corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche a ciclo unico (Classe LM-13);
- Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco (Classe LM-9);
- corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche e dell'ambiente (Classe L-29);
- corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (Classe L-29).
- Corso di laurea in Biotecnologia (Classe L-2)

Il DISFARM è inoltre dipartimento referente associato con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DISFeB) per la gestione dei tirocini obbligatori presso le farmacie previsti in entrambi i corsi magistrali a ciclo unico.

Il DISFARM è coinvolto nella formazione didattica post-laurea, e in particolare:

- è sede amministrativa e gestionale, nonché sede della direzione, della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
- partecipa, anche in qualità di componente del comitato ordinatore, ai corsi per master i cui coordinatori afferiscono ad altri dipartimenti e/o consorzi interdipartimentali o Atenei;
- propone l'attivazione, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, di nuovi corsi per master universitari con funzioni di referente principale o associato.
- 2. Modifiche all'elenco dei corsi di studio sopra riportato potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo (RGA).

Art. 5

La formazione dottorale

Il DISFARM propone l'attivazione e/o la collaborazione a Corsi di Dottorato di Ricerca ovvero l'istituzione e/o la collaborazione a Scuole di Dottorato, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti, ai sensi della normativa vigente, e ne promuove, per quanto di competenza, le attività relative.

Art. 6

La formazione permanente e continua

Il DISFARM propone, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, l'attivazione di corsi e attività di formazione, di perfezionamento post laurea e di aggiornamento, comunque denominati, che provvedano allo sviluppo e al rafforzamento di competenze e capacità di livello superiore funzionali agli esiti occupazionali o al miglioramento delle professionalità e dei relativi riscontri di carriera di figure già occupate nel mondo del lavoro.

Art. 7

Orto botanico



- 1. Il DISFARM gestisce le strutture e organizza le attività dell'Orto Botanico Giordano Emilio Ghirardi, situato a Toscolano Maderno (BS), in via Religione, 25. L'Orto fornisce sostegno alle attività di ricerca e didattiche del Dipartimento e dei Corsi di Studio e di Dottorato di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento stesso. L'Orto promuove inoltre attività culturale e di divulgazione scientifica rivolte ad un pubblico esterno all'Università.
- 2. La direzione scientifica dell'Orto Botanico è affidata al Direttore che ha mandato triennale, rinnovabile e viene designato dal Consiglio su proposta del Direttore del Dipartimento. Le modalità generali di funzionamento dell'Orto, l'utilizzo degli spazi e delle strutture da parte dei gruppi di ricerca e per le funzioni didattiche e divulgative, e le modalità di accesso e gli orari di apertura al pubblico sono definite dal Regolamento dell'Orto, che è approvato dal Consiglio. All'Orto è assegnato annualmente un budget per le spese di mantenimento della struttura e dei servizi concordato con gli uffici amministrativi di Ateneo. Il rendiconto amministrativo delle spese e delle entrate sarà sottoposto annualmente all'approvazione del Dipartimento.

Autonomia gestionale del Dipartimento

- 1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
- 2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 3. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca ed in genere la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in suo, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.
- 4. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature ed ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 9

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

- 1. L'organico del personale docente del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dai ricercatori di ruolo che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
- 2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo (PTA), anche non strutturato, ad esso assegnato in base alle disposizioni dell'Ateneo in materia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma I dello Statuto e dall'art. 3, comma 2 del RGA. Il PTA collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.
- 3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, studenti in tesi, studenti in mobilità, studenti di scuola

superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento, visiting scientists e visiting professors. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

4. Le richieste di mobilità interna da uno ad altro Dipartimento, sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in servizio presso l'Ateneo, sono indirizzate al Rettore e al Direttore del Dipartimento, corredate del parere del Dipartimento di appartenenza. Nelle richieste devono essere indicati il settore disciplinare del richiedente, le sue attività didattiche e di ricerca e l'eventuale Sezione del Dipartimento cui intende afferire.

Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle richieste entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, motivando le ragioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento. Per i settori scientifico-disciplinari diversi da quelli degli afferenti all'atto della costituzione, il Consiglio si esprime accertando le competenze scientifiche del richiedente e la compatibilità della sua attività con le ragioni istitutive del Dipartimento.

Le richieste di mobilità interna sono accolte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo). Il Dipartimento sottopone le proposte di mobilità approvate al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.

Art. 10

Articolazioni interne del Dipartimento

- 1. Per esigenze di coordinamento scientifico, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche si articola nelle seguenti Sezioni, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari, nonché caratterizzate da aspetti culturali ed organizzativi omogenei e da problematiche comuni:
 - sezione di Chimica Farmaceutica "Pietro Pratesi" (CHIM08, CHIM10 e BIO15);
 - sezione di Chimica Generale e Organica "Alessandro Marchesini" (CHIM03, CHIM06 e CHIM11);
 - sezione di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche "Maria Edvige Sangalli" (CHIM09).
- 2. Ciascuna Sezione è costituita dai professori e ricercatori che vi hanno aderito all'atto della costituzione del Dipartimento. I professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento, possono liberamente afferire ad una sola Sezione, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. La libera adesione di professori e ricercatori alle singole Sezioni è ratificata dal Consiglio.
- 3. La numerosità minima di ciascuna Sezione è stabilita in 10 unità, riducibili per motivate ragioni, a 8 unità. Una Sezione è disattivata quando, per almeno 3 anni, il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a 8 unità.
- 4. Il coordinamento della Sezione è curato da un professore di ruolo eletto, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dai professori e ricercatori che abbiano afferito alla Sezione stessa, secondo le modalità riportate all'Art. 15 comma 2. Godono dell'elettorato passivo soltanto i professori di ruolo che risultino aderenti alla Sezione. La nomina del Coordinatore di Sezione viene ratificata dal Consiglio di Dipartimento.
- 5. Il Coordinatore di Sezione rimane in carica per tre anni. Il Coordinatore di Sezione non è immediatamente rieleggibile per più di una volta.
 - 6. Il Coordinatore di Sezione è membro di diritto della Giunta.
 - 7. Compiti del Coordinatore di Sezione:



- convocare riunioni di tutti gli afferenti alla Sezione allo scopo di promuovere e coordinare, in base alle esigenze delle attività di ricerca della Sezione, l'utilizzo delle risorse economiche e logistiche di cui si avvale;
- indirizzare l'attività della Sezione nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio;
- rappresentare le esigenze della Sezione in seno agli organi di Dipartimento.
- 8. Le sezioni, fatte salva l'unitarietà del Dipartimento, le prerogative del Consiglio e della Giunta e le responsabilità del Direttore e la gestione unitaria delle risorse, possono usufruire di assegnazioni specifiche sui fondi del Dipartimento, determinate in relazione a parametri proposti dalla Giunta e approvati dal Consiglio di Dipartimento.
- 9. Variazioni dell'articolazione del Dipartimento in Sezioni sono approvate dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (organico del personale docente, secondo quanto riportato all'Art. 8, comma 1). La costituzione di ulteriori sezioni è comunque vincolata da un limite dimensionale, secondo quanto previsto dalla norme di Ateneo (numero minimo di proponenti pari a 1/5 del personale docente), garantendo al contempo quanto previsto al comma 2.
- 10. I professori e i ricercatori del Dipartimento possono organizzarsi in gruppi o in Laboratori (Labs) sulla base della condivisione di peculiari orientamenti di ricerca e di specifiche affinità culturali o progettuali. I laboratori, a cui possono aderire assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, hanno la finalità di promuovere l'attività di ricerca e il trasferimento dei suoi risultati, favorendo lo sviluppo di sinergie e attivando forme di integrazione e coordinamento nell'acquisizione e nell'utilizzo delle risorse. Devono essere comunque garantite l'unità del Dipartimento, le sue prerogative e le responsabilità del Consiglio e del Direttore e il prevalente ruolo del Dipartimento quale titolare dei rapporti con soggetti terzi. I proponenti di un Lab (minimo 3) devono presentare richiesta motivata di costituzione al Direttore, che la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. I lab potranno essere attivati secondo le modalità di avvio, di organizzazione e funzionamento previsti dalle direttive di Ateneo.
- 11. Al fine di un migliore coordinamento a livello scientifico o per rendere più visibili particolari settori di attività, i docenti del dipartimento possono coordinarsi in modo sinergico con docenti di altri dipartimenti per costituire i Centri di Ricerca Coordinata (CRC), che definiscono una modalità di aggregazione mirata al coordinamento delle attività di ricerca nell'ambito di una tematica di ricerca specifica, anche con valenza interdisciplinare. La presenza di tali CRC non deve incidere in alcun modo sulle prerogative del dipartimento, in particolare sulla pianificazione, sull'acquisizione e sulla gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo, né sull'organizzazione didattica. Non deve altresì comportare aggravi nei costi di gestione e di personale. I CRC potranno essere attivati secondo le modalità di avvio, di organizzazione e funzionamento previsti dalle direttive di Ateneo.
- 12. Il Dipartimento può contribuire all'organizzazione di una o più piattaforme tecnologiche di Ateneo (UNITECH) secondo le modalità delineate dagli Organi Accademici.

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuola

Il DISFARM è raccordato con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari (DISFeb) nella Facoltà di Scienze del Farmaco, in qualità di referente associato dei corsi di studio elencati all'art. 4 (comma 1) del presente regolamento.

Le modalità di rappresentanza del DISFARM nel relativo Comitato di Direzione sono stabilite dal Regolamento della Facoltà stessa, come da Art. 4 del Regolamento del Comitato di Direzione.

Il Regolamento del Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raccordati.

Il DISFARM è inoltre raccordato insieme ai Dipartimenti di Bioscienze, di Chimica, di Scienze Agrarie e Ambientali-Produzione, Territorio, Agroenergia, di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, di Scienze Farmaceutiche, di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica alle Facoltà di Medicina Veterinaria, di Scienze Agrarie e Alimentari e di Scienze e Tecnologie in qualità di referente associato del corso di studio in Biotecnologia.

Art. 12

Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta;

Per ogni corso di laurea di cui il DISFARM è referente associato (Art. 4) è stata costituita una Commissione Paritetica Interdipartimentale (Art. 19).

Art. 13

Competenze del Consiglio

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dall'art. 38 comma 2 dello Statuto e dai Regolamenti. In particolare sono compiti del Consiglio:
- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo; approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti. Per quanto riguarda la didattica, le modifiche del presente Regolamento (articoli 11, 13 (comma e, f, j, k, n, u, y) 18 e 19 devono essere concordate con il dipartimento referente associato DiSFeB.
- b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla ricerca, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, attenendosi a quanto proposto dai CDI. Le proposte devono assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica che fanno capo al Dipartimento;
- f) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato di Direzione (come da art. 5 comma 3 del Regolamento del Comitato di Direzione), e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- g) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;



- h) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- i) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- j) approvare quanto proposto dai collegi didattici interdipartimentali e dal consiglio della Scuola di Specialità in Farmacia Ospedaliera, in merito a:
 - le proposte di modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in base all'Art. 39 comma 1 dello Statuto e all'articolo 42 dello Statuto, rispettivamente)
 - la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli
 necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle
 norme sui doveri accademici del personale docente, fermo restando che del carico didattico complessivo di
 ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse;
 - l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- k) proporre al Comitati di direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco, attenendosi a quanto proposto dai collegi didattici interdipartimentali e di concerto con il DISFeB, l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico;
- l) proporre ai Comitati di direzione della Facoltà, e di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico
- m) organizzare, coordinare e gestite le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- n) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, secondo le indicazioni dei collegi didattici interdipartimentali
- o) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- p) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
- q) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- r) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- s) designare secondo i criteri riportati all'Art. 10 del presente regolamento, una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà alla quale il Dipartimento è raccordato (Art. 4 del Regolamento del Comitato di Direzione);
- t) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento per funzioni istruttorie,

definendone contenuti e limiti adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, della didattica e dei servizi, e dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse, secondo modalità e criteri conformi alle procedure indicate dall'Ateneo;

- u) deliberare, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, in merito al conferimento di deleghe ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato di direzione della Facoltà alla quale il DISFARM è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
- v) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;
- w) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica relativa alla formazione dottorale e formazione permanente e continua, alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- x) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- y) approvare le relazione annuali sull'attività didattica di ogni Corso di Studio di cui è referente associato presentata dal Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività didattica e scientifica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- z) approvare la relazione annuale sull'attività scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- aa) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici;
- bb) Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico;
- cc) Compete al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico;
- dd) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni riguardanti le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e

dei ricercatori e argomenti che implichino formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori.

All'interno del Consiglio sono costituite due commissioni permanenti; 1) Commissione didattica, composta da 5 membri in rappresentanza dei principali SSD e comprendente almeno un ricercatore, i cui compiti sono: a) vigilare sull'osservanza dei criteri di attribuzione dei compiti didattici; b) attivare l'istruttoria dei piani di copertura didattica; c) proporre soluzioni adeguate in casi di controversie; d) coordinare le attività di orientamento, accoglienza e placement. 2) Commissione per la qualità della ricerca costituita, oltre che dal Direttore, da due componenti di ogni sezione in cui è articolato il Dipartimento, i cui compiti sono: a) monitoraggio delle attività di ricerca nell'ambito di specifiche tematiche; b) valutazione del loro impatto rispetto al panorama nazionale e internazionale; b) predisposizione di linee guida per la valutazione interna.

2. Deleghe di funzioni

- a) Il DISFARM, di intesa con il DiSFeB, delega i Collegi didattici interdipartimentali a deliberare, su proposta dei Presidenti del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto e delega i Presidenti dei Collegi a convalidare i registri delle attività didattiche erogate nei diversi corsi di studio;
- b) II DISFARM, di intesa con il DiSFeB, conferisce al Comitato di Direzione le seguenti deleghe:
- organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti associati, lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- definire la composizione delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e definire i criteri per la valutazione degli elaborati finali dei corsi di laurea e delle tesi di laurea a ciclo unico e laurea magistrale;
- proporre agli organi competenti i nominativi dei componenti la commissione gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
- organizzare le attività di divulgazione e di promozione dei corsi di studio raccordati alla Facoltà, in stretto coordinamento con gli organi accademici preposti.

Art. 14

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio:

- a) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente associato nell'ambito dei collegi didattici interdipartimentali, indicati all'Art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio;
- c) il Responsabile Amministrativo;
- d) il personale di elevata professionalità a tempo indeterminato delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, nonché quello a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi;
- e) una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, pari alla media tra la quota del 25% del personale interessato e il 15% dei professori e ricercatori in servizio;
- f) una rappresentanza titolari di assegni di ricerca in numero di 2;
- g) una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono al Dipartimento in numero di 3;
- h) una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento in numero di 2.

- 2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), sono eletti secondo modalità definite autonomamente nei rispettivi corpi elettorali.
- 3. I rappresentanti eletti di cui alla lettera e) durano in carica tre anni accademici e non possono, essere rieletti consecutivamente più di una volta. L'elettorato attivo e passivo, ai fini della costituzione della predetta rappresentanza, è esteso al personale tecnico-amministrativo non strutturato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Le figure di cui alla lettera d) non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza di cui alla lettera e).
- 4. I rappresentanti eletti di cui alla lettere g) e h) durano in carica tre anni; i rappresentanti eletti di cui alla lettera f) durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro elettivo, il Consiglio è integrato con nuove elezioni.
- 5. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.
- 6. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.

Compete in particolare al Direttore:

- a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;



- g) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.
- 2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità o di raccordo del Dipartimento a più di una Facoltà e/o Scuola, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.
- 3. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai Professori e dai Ricercatori e dal Personale Tecnico e Amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento tra i Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i Professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di Professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai Professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria, le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio di Dipartimento per il rinnovo del Direttore viene convocato almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.
- 4. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal Professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia con maggiore anzianità accademica.
- 5. Il Direttore è nominato con decreto Rettorale, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.
- 6. Il Vicedirettore viene designato dal Direttore. Il Vicedirettore è scelto, di norma, tra i professori a tempo pieno.
- 7. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto.

Fanno parte della giunta:

- il Direttore che la presiede;
- il Vicedirettore;
- il Responsabile Amministrativo;
- 1 Rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo;
- un numero di docenti, di norma nel limite del 15% rispetto al numero dei componenti il Consiglio di dipartimento, che comprenda:
- i Presidenti dei Collegi didattici interdipartimentali o i Vicepresidenti,;
- i Coordinatori delle sezioni;
- i rappresentanti sono eletti in numero tale da garantire, per l'intera componente docente, la presenza di

almeno 4 tra professori associati e ricercatori e una rappresentanza adeguata delle diverse aree.

- 2. Le elezioni per i rappresentanti nella Giunta dei Professori Ordinari, Professori Associati e Ricercatori si svolgono a scrutinio segreto e sono convocate dal Direttore. La votazione è valida quando vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti, risulta eletto il Professore o il Ricercatore con maggiore anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità, quello anagraficamente più anziano. I risultati delle votazioni sono comunicati dal Direttore al Consiglio del Dipartimento.
- 3. Il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento provvede ad eleggere il rappresentante nella Giunta. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e sono convocate dal Responsabile Amministrativo.
- 4. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore.
- 5. La Giunta esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento, coadiuvando il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e nell'individuare le modalità più efficaci per indirizzare, programmare e coordinare le attività del Dipartimento e per una efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

- 1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, di norma una volta al mese e in ogni caso almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità con comunicazione inviata almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso potrà essere inviato due giorni prima della riunione. Il Consiglio viene altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti o la maggioranza della Giunta ne facciano motivata richiesta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Il Consiglio di Dipartimento sarà convocato per posta elettronica all'indirizzo del sito dell'Università.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di sua competenza. Tuttavia è ammissibile che, in caso di urgenza, il Direttore possa adottare provvedimenti di competenza del Consiglio. In questo caso i provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio della prima riunione utile, che deve essere convocata entro 45 giorni.
- 3. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno cinque giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da una parte dei componenti il Consiglio nell'entità stabilita dal Regolamento del Dipartimento.
 - 4. La composizione del consiglio varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero:
 - a) la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. Con riguardo alla partecipazione, riservata dalla norma statutaria ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria;
 - b) la formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini

della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori.

- c) qualora siano in discussione argomenti che implichino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.
- 5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.
- 6. Il Direttore, ove lo ritenga necessario e utile per la trattazione di argomenti in discussione, può chiedere che soggetti esterni siano ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa in qualità di uditori o di relatori senza diritto di voto e con l'obbligo di assentarsi durante la votazione di delibere; tale richiesta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei presenti.
- 7. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.
- 8. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
- 9. Per l'approvazione di eventuali modifiche al presente regolamento è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 10. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.
- 11. Le deliberazioni relative alle diverse fasce di professori e di ricercatori di ruolo (richieste di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto) sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
- 12. Le deliberazioni relative a richieste di mobilità interna da altro Dipartimento dell'Ateneo sono assunte nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori/all'organico del personale docente secondo le modalità riportate all'art. 8 comma 3 del presente regolamento.
- 13. Le deliberazioni relative a variazioni dell'articolazione del Dipartimento in Sezioni sono assunte nella composizione limitata all'organico del personale docente secondo le modalità riportate all'art. 9 comma 9 del presente regolamento.
- 14. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

- 15. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Nei casi in cui sia richiesto l'appello nominale, su proposta del Direttore o quando ne faccia domanda almeno un quarto dei presenti, vengono verbalizzate le singole espressioni di voto. Per delibere che riguardino persone, su proposta del Direttore o di altro componente del Consiglio, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
- 16. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.
- 17. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.
- 18. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili per via telematica con almeno 48 ore di anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.
- 19. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.
- 20. La Giunta è convocata di norma una volta al mese e in ogni caso almeno sei volte all'anno e comunque quando il Direttore lo ritenga utile o quando la metà dei suoi componenti ne facciano richiesta; la convocazione della Giunta avviene tramite posta elettronica con almeno sette giorni di preavviso, salvo nei casi per i quali il Direttore valuti che esistano condizioni di particolare urgenza.
- 21. L'ordine del giorno di ciascuna seduta della Giunta è fissato dal Direttore, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti della Giunta; il Direttore è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Giunta.
 - 22. Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati.
 - 23. Le sedute della Giunta sono verbalizzate a cura del Segretario a ciò designato dal Direttore.



- 24. I verbali delle sedute della Giunta sono pubblicati sul sito web del Dipartimento, nell'area riservata ai membri del Dipartimento, almeno con 48 ore di anticipo rispetto all'adunanza del Consiglio di Dipartimento.
- 25. Fatto salvo quanto specificato ai commi 20, 21, 22, 23 e 24, il funzionamento della Giunta è disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio.

Collegi didattici interdipartimentali

- 1. Il DISFARM, in associazione con il DiSfeB, ai sensi dell'art.39 dello Statuto, e dell'art. 15 del Regolamento Generale d'Ateneo, e come riportato all'art. 4 del presente Regolamento, gestisce i 6 corsi di studio indicati al medesimo Art. 4 (comma 1) nell'ambito dei seguenti 6 Collegi didattici interdipartimentali (CDI):
 - a) Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia a ciclo unico (Classe LM-13);
 - b) Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
 - e) Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (ad esaurimento) e del corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco;
 - d) Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche e dell'ambiente;
 - e) Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche;
 - f) Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea in Biotecnologia.
- 2. I Collegi didattici interdipartimentali provvedono alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di studio che vi fanno capo. Rientra in particolare tra i compiti dei Collegi:
 - a) provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti;
 - b) avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti Referenti Associati e al Comitato di Direzione.
 - c) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti associati e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del farmaco, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti Organi dipartimentali e di Ateneo;
 - d) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
 - e) costituire la Commissione paritetica docenti-studenti secondo quanto indicato all'art. 19 del presente Regolamento;
 - f) avanzare richieste ai Consigli dei Dipartimenti referenti associati per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
 - g) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
 - h) esaminare e approvare i tirocini, ove previsti, da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;



- i) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti comunicandole al Comitato di Direzione;
- j) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- k) formulare ai Dipartimenti referenti associati proposte in materia di revisione degli ordinamenti didattici;
- I) formulare ai Dipartimenti referenti associati proposte in materia di revisione dei regolamenti didattici;
- m) proporre ai Dipartimenti referenti associati la disattivazione di corsi di studio;
- n) proporre ai Dipartimenti referenti associati ai fini della la programmazione annuale dell'offerta formativa e predisporre della predisposizione del il Manifesto degli studi;
- o) esprimere ai Dipartimenti referenti associati le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- p) designare, su proposta del presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- q) provvedere agli adempimenti di sua spettanza correlati al sistema nazionale di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio (AVA);
- 3. I Collegi didattici interdipartimentali sono delegati a deliberare, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti.
- 4. Nel rispetto del Regolamento generale e didattico di Ateneo, in accordo con i Dipartimenti referenti associati, è compito dei CDI assicurare che le attività didattiche siano organizzate con uniformità di criteri anche relativamente alla reiterazione degli insegnamenti, in particolare all'interno di un medesimo anno di corso, fatte salve le diverse esigenze funzionali degli insegnamenti costituiti da esercitazioni di laboratorio a posto singolo.
- 5. I collegi didattici deliberano in merito alle materie specificate ai commi 2 e 3 a maggioranza qualificata, con il voto favorevole del 75% dei presenti.
- 6. Il ruolo di referente amministrativo, per le procedure che ne richiedano l'individuazione spetta al Dipartimento di appartenenza del Presidente del Collegio.
- 7. I Collegi didattici interdipartimentali sono composti secondo le disposizioni previste dall'articolo 39 dello Statuto e dall'Art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo.
- 8. Il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale è eletto dal Collegio nel proprio ambito, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La presidenza dei Collegi è conferita ai docenti dei due Dipartimenti associati secondo la regola dell'alternanza dei mandati; ciò in particolare per quanto concerne il Collegio cui fa capo il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia al quale i docenti dei predetti Dipartimenti concorrono con impegno sostanzialmente paritario. Al Presidente del Collegio compete il compito di monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e di verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, anche convalidando i registri delle attività didattiche erogate nei diversi corsi di studio. Il presidente interviene direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo le situazioni che lo richiedano alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza del singolo docente.
- 9. Il Presidente designa un Vicepresidente, in accordo con il Direttore del Dipartimento associato che non esprime il Presidente. Il VicePresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento, da parte dei qust'ultimo, di compiti delegati.
- 10. I Collegi didattici interdipartimentali si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

11. I verbali delle sedute dei Collegi didattici interdipartimentali, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia ai Direttori dei Dipartimenti referenti associati, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento per quanto di loro competenza, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Art. 19

Commissioni paritetiche docenti-studenti

- 1. Essendo tutti i corsi di studio in cui è coinvolto il Dipartimento gestiti a livello interdipartimentale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e del comma 2 dell'Art. 14 del Regolamento Generale di Ateneo, presso ciascun Collegio didattico interdipartimentale è costituita una Commissione paritetica docenti-studenti, prevista dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
- 2. Le Commissioni sono composte, secondo modalità proposte da ciascun Collegio didattico interdipartimentale e con deliberazione dei dipartimenti referenti associati, da un egual numero di docenti e di studenti, pari a quattro. I docenti sono designati dal Collegio didattico interdipartimentale in modo da garantire, di norma, una pari rappresentatività di ogni Dipartimento associato. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Collegio didattico interdipartimentale. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Collegio didattico interdipartimentale non sia sufficiente, il Collegio didattico interdipartimentale potrà cooptare studenti del relativo corso di studio, individuandoli secondo modalità stabilite dal Regolamento del Collegio stesso. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti. Le modalità di designazione dei docenti vengono stabilite nei regolamenti dei CDI.
 - 3. Sono compiti delle Commissioni paritetiche dei Collegi Didattici Interdipartimentali:
 - a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
 - c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
 - d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento
 - e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
 - f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, ai Dipartimenti referenti associati, al competente Collegio didattico interdipartimentale e al Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del Farmaco;



- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, scuole.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati di Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di Valutazione che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti

- 4. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.
- 5. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dal Dipartimento cui afferisce il Presidente della Commissione.

Art. 20

Norme finali

- 1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
- 2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. Dalla medesima data sono abrogati i previgenti Regolamenti di funzionamento del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Pietro Pratesi e del Dipartimento di Scienze Molecolari Applicate ai Biosistemi.
- 3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.